SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE
(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1953
(5ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDI

del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento da lire 400 milioni a 500 milioni del fondo di dotazione della " Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli " » **(89) (Discussione e approvazione):**

RESTAGNO, *relatore* . . . . . *Pag.* 71

« Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie » **(169)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 65
FIORE 66, 67
FORTUNATI 67
TRABUCCHI 66
ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 67

« Proroga della liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " F.I.M. » **(173) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 69, 70
BITOSSI 69
FORTUNATI . . . . . *pag.* 71
GIACOMETTI 69
PESENTI 69, 70
TRABUCCHI, *relatore* 68, 70
ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 70

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Cenini, Corti, De Luca Angelo, Fortunati, Iorio, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i senatori Bitossi e Fiore ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento del Senato.

Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato per il tesoro Zotta.

VALMARANA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie » (169) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione della 13ª mensilità ai titolari di pensioni ordinarie ».

Ricordo che nella precedente riunione erano stati esaminati ed approvati gli articoli 1 e 2. Do pertanto lettura dell'articolo 3.

Art. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonchè a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente articolo 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita.

Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità quali pensionati in misura pari alla differenza fra i due importi predetti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

La tredicesima mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'articolo 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. A tal fine si provvede in ogni caso alla corresponsione al pensionato della tredicesima mensilità; qualora poi essa sia di importo netto inferiore a lire 20.000 e, in seguito a domanda dell'interessato, si accerti la esistenza del diritto alla indennità speciale, si dispone la concessione di detta indennità nella misura differenziale fra lire 20.000 e l'ammontare netto della tredicesima mensilità.

FIORE. La legge 4 maggio 1951, n. 306, prevedeva un assegno speciale in favore di coloro i quali sono titolari di pensioni privilegiate per invalidità in servizio; ora con questo articolo si abolisce questa indennità perchè si stabilisce che essa viene assorbita dalla tredicesima mensilità.

Non mi sembra nè umano nè giusto che una provvidenza concessa per le peculiari condizioni di un pensionato venga a cessare quando si concede a tutti i pensionati la 13ª mensilità; nella seconda parte dell'articolo infatti si dice che qualora la 13ª mensilità sia di importo netto inferiore a lire 20.000 e in seguito a domanda dell'interesato si accerti la esistenza del diritto all'indennità speciale, si dispone la concessione di detta indennità nella misura differenziale fra lire 20 mila e l'ammontare netto della 13ª mensilità.

Sarei pertanto favorevole alla soppressione di questo articolo.

TRABUCCHI. Mi sembra che il discorso del senatore Fiore abbia solo un'apparenza logica. Questa elargizione di fine anno, data sotto qualsiasi forma, è sempre la manifestazione di un unico concetto: quello di dare a fine anno un particolare beneficio ai titolari di stipendi o pensioni in relazione ai bisogni dell'inverno e anche alla particolare situazione di fine anno, in occasione delle festività che ricorrono in quel periodo. Anche le 20.000 lire erano l'espressione di questo principio generale. Ora che la 13ª mensilità è estesa a tutti, è logico

che non togliamo quello che nelle 20.000 lire ci fosse di più, ma è altrettanto logico che quello che delle 20.000 lire può essere compreso nella 13ª mensilità lo si comprenda. Altrimenti questa categoria, a cui abbiamo dato anticipatamente quello che ora viene esteso a tutti, verrebbe ad avere due tredicesime. Insisto quindi perchè il testo sia approvato così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Debbo fare anzitutto un rilievo, già fatto altre volte in seno alla 5ª Commissione, circa l'inopportunità di comprendere in un disegno di legge norme che non hanno nulla a che fare con il titolo del disegno di legge stesso. Nel provvedimento in esame, si parla della concessione della 13ª mensilità ai pensionati, ma contemporaneamente viene introdotta una norma che abolisce un'indennità speciale. Se tale indennità speciale si fosse riferita a tutti i pensionati, allora si sarebbe potuto dire che vi era connessione tra la nuova norma e la norma che si abroga, ma se le osservazioni fatte dal senatore Fiore sono esatte, nel senso che l'indennità speciale di lire 20.000 annue prevista dall'articolo 7 della legge 4 maggio 1951 si riferisce ai titolari di pensioni privilegiate, tale connessione mi sembra non sussista.

Per non ritardare l'approvazione del disegno di legge si potrebbe non modificare l'articolo 5, ma stabilire che detta situazione debba essere ripresa in esame. Infatti se la norma del 1951 ha voluto riconoscere una situazione privilegiata a determinati pensionati, è giusto che detta situazione sussista.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'articolo 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306, che fissa l'indennità di lire 20.000 annue, ripete la sua origine dalla legge sulle pensioni di guerra. In detta legge, infatti, sono contenute disposizioni a favore di titolari di pensioni privilegiate ordinarie, allo scopo di equiparare nella maggior parte dei casi la posizione dei pensionati privilegiati a quella dei pensionati di guerra.

Ricordo che quando nella passata legislatura, si discusse su questo assegno di 20.000 lire, esso venne chiamato, sia in Commissione, che in Aula, «assegno natalizio».

Data, quindi, l'origine comune di questo assegno e della 13ª mensilità, non possiamo cumulare l'uno e l'altra. E che questa sia la giusta interpretazione è dimostrato dal fatto che mentre si assorbe questo assegno di 20.000 lire perchè attiene al rapporto di pubblico impiego, non si assorbe l'altro assegno, quello delle pensioni di guerra, perchè ripete la sua origine da un altro fatto giuridico, in quanto si riferisce alla particolare categoria dei superinvalidi e dei mutilati di prima categoria.

FIORE. Non insisto e accetto la proposta formulata dall'onorevole Fortunati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 5 di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo, diretti e di riversibilità a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresì agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto articolo 22 e successive modificazioni a carico dei Fondo di cui al sopracitato articolo 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, nonchè al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potrà fruire di tale trattamento.

Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente articolo 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analoga ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.

Non è applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'articolo 93 del ripetuto decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

(*È approvato*).

Art. 7.

All'onere di 9 miliardi derivante, per l'esercizio 1953–54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per 1 miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge medesima e per 8 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " F.I.M. » (173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " F.I.M. ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Con decreto legislativo 8 settembre 1947 fu costituito il fondo per il finanziamento dell'industria meccanica. Con legge 17 ottobre 1950, n. 840, si disponeva la liquidazione del fondo e si attribuiva al Comitato del F.I.M. in liquidazione il compito di effettuare le operazioni necessarie a realizzare i crediti e i diritti, nonchè il compito di attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende.

A questo fine si assegnava una somma di 10 miliardi e si fissava il termine del 31 dicembre 1951 per la liquidazione. Successivamente, con legge 13 maggio 1952, n. 438, si prorogava il termine al 30 giugno 1953 e si assegnavano altri 6 miliardi per il completamento del programma.

Con la legge che metteva in liquidazione il F.I.M., si stabiliva anche che esso dovesse servirsi dell'I.M.I. per l'esecuzione delle sue delibere.

Senonchè si è giunti al 30 giugno 1953 senza che siano state portate a compimento le funzioni affidate al Comitato F.I.M. con la legge di liquidazione. Scaduto il termine, il Comitato, composto di un Presidente e di due membri, si è trovato nell'impossibilità pratica di funzionare se non per ordinaria amministrazione. Si provvede perciò con il disegno di legge in esame a fissare al 30 giugno 1954 il nuovo termine per la liquidazione del F.I.M. Contemporaneamente si sopprime l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, che stabiliva che per l'esecuzione dei suoi provvedimenti il Comitato liquidatore dovesse ricorrere all'I.M.I.. Si ritiene infatti, dal complesso delle operazioni già fatte, che non ci sia più bisogno, in questa fase di liquidazione finanziaria, di ricorrere all'I.M.I.

Ritengo che, data la complessità delle operazioni ancora da svolgere, il termine del 30 giugno 1954 sia insufficiente, e quindi sarebbe opportuno fissarlo addirittura al 31 dicembre 1954.

Credo che la Commissione possa essere d'accordo sia nell'approvazione del provvedimento, sia nella modifica del termine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica – F.I.M. », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951, dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438, è fissato al 30 giugno 1954.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire alle parole « 30 giugno 1954 » le altre « 31 dicembre 1954 ». Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1950, n 840.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

PESENTI. Vorrei sottoporre alla approvazione della Commissione un ordine del giorno per invitare il Governo a provvedere ad una sistemazione definitiva di queste aziende che, anche se sono poste in liquidazione e trasformate, lasciano però ancora insoluto il problema di chi poi provvederà alla continuazione delle aziende stesse, se cioè debbano venire affidate all'industria privata oppure, dato lo sforzo che ha compiuto lo Stato per rimetterle in efficienza, debbano più opportunamente essere inserite nell'I.R.I.

Sottopongo quindi alla Commissione il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro invita il Governo a provvedere entro il termine di scadenza del F.I.M. ad una sistemazione definitiva delle aziende assistite mediante il loro trasferimento all'I.R.I. ».

PRESIDENTE. Mi sembra che questo esorbiti dai limiti della nostra Commissione e sia piuttosto di competenza della Commissione dell'industria.

PESENTI. È difficile distinguere in questa materia quale è il lato puramente industriale e quale è il lato finanziario. D'altra parte, nel nostro ordinamento, l'I.R.I. è sotto il controllo del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Se per ipotesi si dovesse assumere una certa posizione finanziaria nei riguardi di queste aziende, questo riguarderebbe noi, ma il funzionamento delle aziende è al di là dei limiti della nostra Commissione.

GIACOMETTI. Ricordo che quando si discusse sulla competenza della nostra Commissione in ordine all'esame dei bilanci, si pose la questione se la nostra Commissione dovesse intervenire semplicemente per riscontrare se le cifre contenute nel riassunto del bilancio del tesoro corrispondessero alle cifre dei bilanci. Si convenne allora che la Commissione finanze e tesoro è non solo una verificatrice di somme, ma deve entrare in quello che è l'esame della politica economica. Ora a me pare che l'ordine del giorno del collega Pesenti sia di competenza della nostra Commissione, dal momento che noi dobbiamo esercitare il controllo su quella che è la politica economica.

BITOSSI. Io vorrei far rilevare che la questione dell'assegnazione di questo disegno di legge fu esaminata dalla Presidenza del Senato e risolta nel senso di assegnare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro in quanto, pur non essendoci alcuna richiesta

di oneri supplementari, lo si ritenne di sua competenza anche per i precedenti. Si tratta infatti di un controllo, sia pure lontano, del denaro dello Stato investito o dato in prestito. Ritengo quindi che l'ordine del giorno sia di nostra competenza. Tutto al più si potrebbe invitare il collega Pesenti a dare una forma più di suggerimento che impegnativa, al suo ordine del giorno.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei rilevare che quanto si chiede è già in sostanza affermato nella relazione governativa al disegno di legge. Infatti, in essa – chiedendosi la proroga della liquidazione del F.I.M. – si afferma:

« Allo stato attuale delle cose, allo scopo di consentire di completare l'ultima fase della liquidazione (che dovrebbe essere quella di continuare a seguire le aziende sino a pervenire possibilmente alla loro vendita), il provvedimento più conveniente sembra sia quello della proroga del F.I.M., *senza assegnazione di fondi*.

« Infatti, limitandosi i compiti del F.I.M. al ricupero dei crediti, alla vigilanza sulle liquidazioni in atto e, per quanto occorra, alle direttive per il completamento del programma di riassestamento delle aziende, compiti che non comportano la necessità di interventi finanziari, non sono necessarie nuove disponibilità al " Fondo ", il quale, peraltro, per quanto riguarda le spese di gestione, potrà attingere ai rientri dei finanziamenti effettuati.

« Ove non si seguisse la via della proroga del termine non resterebbe che la soluzione di acquisire definitivamente dette aziende al patrimonio industriale dello Stato, passando i relativi pacchetti azionari o al Tesoro o al Demanio mobiliare o all'I.R.I. (Fimmeccanica) ».

Quindi se si arriva al riassestamento delle aziende, non c'è alcuna ragione di mantenerle sotto il controllo dello Stato; altrimenti si passeranno i pacchetti azionari o al Tesoro o al Demanio mobiliare o all'I.R.I.

PRESIDENTE. Io credo che si possa accogliere il pensiero del senatore Pesenti senza ricorrere ad un esplicito ordine del giorno che potrebbe invadere un campo non di nostra competenza. Se siamo tutti d'accordo, sarebbe allora sufficiente dar mandato al Presidente, perchè prenda contatto con i Presidenti delle altre Commissioni e con i Ministri competenti ai quali sottoporrà i suggerimenti della Commissione di finanza.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero fare le mie riserve se l'ordine del giorno viene inteso nel senso che delle varie possibilità, cui può dar luogo l'esame compiuto ora del F.I.M., se ne sceglie una sola, quella cioè che le aziende superstiti passino all'I.R.I.

L'organo di liquidazione esaminerà ciò che sarà più opportuno fare in relazione alla liquidazione di queste aziende e vedrà quali di esse sarà utile passare all'I.R.I.

PESENTI. Dopo le parole del Presidente, ritiro l'ordine del giorno, e mi dichiaro soddisfatto delle sue dichiarazioni, che cioè il problema sarà discusso con i Presidenti delle altre Commissioni ed anche in sede governativa.

Non posso invece essere del tutto d'accordo con quanto ha detto poco fa il Sottosegretario. Osservo anche che il relatore ha citato una parte della relazione, ma ha tralasciato il periodo immediatamente successivo, che mi sembra di notevole rilevanza. Si dice infatti nella relazione: « Data la massa di aziende del settore meccanico già controllata dallo Stato, parrebbe non opportuno, o quanto meno prematuro acquisire anche questo altro notevole gruppo, senza avere esperito il tentativo del suo ritorno al capitale privato ». Questa ultima indicazione non possiamo accettarla, perchè, dopo tutto l'aiuto dato dallo Stato, non è opportuno regalare al capitale privato quelle aziende che lo Stato ha risanato.

Che sia prematuro assegnare tutto il complesso all'I.R.I., posso anche convenire. Comunque, a mio parere, l'I.R.I. rinnovato sarebbe l'organismo più adeguato ad accogliere queste aziende. Su questo si può anche non essere d'accordo; ma la maggioranza della Commissione credo sia d'accordo sull'inopportunità di restituire o regalare all'industria privata delle aziende che lo Stato ha risanato.

Ecco perchè nell'accogliere l'invito del Presidente, vorrei che risultasse dal verbale questo mio punto di vista che controbilanciasse o escludesse la frase della relazione governativa che ho testè letta.

FORTUNATI. Il problema del passaggio eventuale di queste aziende al capitale privato è una cosa estremamente delicata, perchè si tratta di aziende che hanno avuto o avranno una sistemazione proprio per i continui interventi dello Stato. Il calcolo di convenienza economica non può non tener conto dell'apporto dato già dalla collettività; e quindi il passaggio al settore privato potrebbe avvenire solo nei casi in cui l'intervento dello Stato per il risanamento sia stato minimo. Sarebbe infatti molto comodo che nella vita produttiva si ricorresse allo Stato quando le cose vanno male e si tornasse all'economia privata quando l'azienda è stata risanata. Non possiamo quindi non tener conto dell'indicazione del collega Pesenti perchè ci si indirizzi nella massima misura verso l'I.R.I.

PRESIDENTE. Personalmente non sono affatto del parere che lo Stato, sanata una azienda, la debba regalare ai privati.

Ad ogni modo, non mancherò di sottoporre all'attenzione dei Ministri competenti quanto è stato detto dai colleghi Pesenti, Fortunati, Bitossi e da me, che del resto risulterà dal verbale della riunione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento da lire 400 milioni a 500 milioni del fondo di dotazione della " Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli " » (89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Aumento da lire 400 milioni a 500 milioni del fondo di dotazione della " Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli " ».

Dichiaro aperta la discussione.

RESTAGNO, *relatore*. Si tratta di un semplicissimo disegno di legge che rientra nel quadro delle norme legislative che regolano il credito fondiario. Tutti sanno che il credito fondiario fa queste operazioni a lungo termine a mezzo di cartelle di credito obbligazionarie, le quali cartelle vengono concesse all'atto della stipulazione di mutui.

Ora, tra gli Istituti di credito fondiario che operano in Italia, ve ne sono alcuni che hanno la possibilità di operare senza limitazione di sorta per la concessione di mutui, e quindi per la conseguente operazione di concessione di cartelle. Ve ne sono, invece, altri che possono concedere mutui per la cifra massima di venti volte il capitale sociale o fondo di dotazione.

Il disegno di legge al nostro esame si riferisce alla sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, che rientra nella seconda categoria. Questa Sezione attualmente ha 400 milioni di dotazione e quindi può emettere mutui per 8 miliardi. Si propone di elevare a 500 milioni il fondo di dotazione in modo che l'Istituto possa aumentare di 2 miliardi l'emissione delle cartelle di credito fondiario.

Si tratta di un provvedimento già approvato dal Comitato dei Ministri per il controllo sul credito, provvedimento che contribuirà a facilitare la risoluzione del problema delle case.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 400 milioni con legge 16 ottobre 1952, n. 1374, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.